

# XLIX CONGRESSO REGIONALE S.O.Si.

**PRESIDENTE: PROF. PASQUALE ARAGONA**

**10-12 APRILE 2025**

**UNAHOTELS - NAXOS BEACH SICILIA (ME)**

## L'ORGANIZZAZIONE DELLA BANCA DEGLI OCCHI

La legge  
che consente la attività' di procurement e di banking

**Antonino Pioppo**

**ARNAS CIVICO PALERMO**



Prof. Giovanni Rama (fonte wikipedia)

Visse in prima persona le difficoltà legate alla gestione dei trapianti, tanto per l'assenza di una cultura della donazione e di una legislazione, che più volte invocò, quanto per la disponibilità sempre incerta di donatori e quindi l'impossibilità di programmare gli interventi. Nel 1987, dopo aver appreso ad un convegno negli Stati Uniti della raggiunta possibilità di conservare le cornee, fondò assieme all'imprenditore [Piergiorgio Coin](#) la prima [Banca degli occhi](#) europea per la raccolta e la distribuzione di tessuti corneali per i trapianti. La sede è attualmente ubicata nel complesso dell'[Ospedale dell'Angelo](#).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

A s s e n s o

1. La donazione delle cornee e' gratuita. E' consentito il prelievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l'assenso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dei figli se di eta' non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione.
2. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso e' espresso dai rispettivi rappresentanti legali.

**Art. 2.**

**Accertamento della morte mediante mezzi strumentali**

1. Il prelievo di cui all'articolo 1 puo' essere effettuato previo accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile.
2. 2. La morte per arresto cardiaco irreversibile e' accertata, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonche' a domicilio, mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi.
3. 3. Il medico che dichiara la morte e' tenuto a darne immediata comunicazione al piu' vicino centro di riferimento per gli innesti corneali di cui all'articolo 4.

Art. 3.

Disposizioni particolari per i prelievi e gli innesti di cornea

1. Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonche' a domicilio, da parte di personale medico.
2. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non e' richiesta alcuna autorizzazione particolare.

Art. 4.

Centri di riferimento per gli innesti corneali

1. Le regioni, singolarmente o d'intesa tra loro, provvedono all'organizzazione, al funzionamento ed al controllo dei centri di riferimento per gli innesti corneali regionali o interregionali.
2. I centri di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
  - a) informazione e propaganda sul territorio;
  - b) organizzazione dei prelievi di cornea;
  - c) deposito e conservazione delle cornee;
  - d) esame, selezione, eventuale trattamento e consegna delle cornee;
  - e) promozione degli innesti corneali;
  - f) promozione della ricerca.



**Art. 5.**

**Disposizione finale**

1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Pian di Cansiglio, addi' 12 agosto 1993

**SCALFARO**

**CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri**

Visto, il Guardasigilli: **CONSO**

## **Legge 12 agosto 1993, n. 301 - Testo integrale**

Art. 1 – Prelievo di cornea: consentito a fini terapeutici salvo dissenso in vita del defunto; necessario consenso del coniuge non separato o, in mancanza, dei figli maggiorenni o genitori.

Art. 2 – Modalità: prelievo da medico chirurgo, nel rispetto della dignità del cadavere.

Art. 3 – Destinazione: solo a scopo terapeutico; vietato ogni utilizzo a fini di lucro.

Art. 4 – Certificazione di morte: da medico diverso dal prelevatore.

Art. 5 – **Gratuità: prelievo e trapianto gratuiti, salvo spese vive.**

Art. 6 – Sanzioni: reclusione 6 mesi-2 anni + multa 5-10 milioni per violazioni.

Art. 7 – Attuazione: demandata al Ministero della Sanità.

Art. 8 – Abrogazioni: cancellazione norme in contrasto.



**Punti chiave della riforma introdotta dalla  
Legge 91/1999:**

- Superamento della logica di singoli atti normativi settoriali (es. solo cornea).
- Introduzione del **principio di silenzio-assenso** condizionato all'informazione e alla registrazione.
- Maggiore organizzazione e trasparenza attraverso l'istituzione del **Sistema Informativo Trapianti (SIT)**.

**Art. 27. (Abrogazioni)**

1. La legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni, è abrogata.
2. L'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301, e' abrogato a decorrere dalla data di cui all'articolo 28, comma
2. Le disposizioni recate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 12 agosto 1993, n. 301, continuano ad applicarsi ai prelievi ed agli innesti di cornea.

**ART. 1 – PRELIEVO DI CORNEA: CONSENTITO A FINI TERAPEUTICI SALVO DISSENSO IN VITA DEL DEFUNTO; NECESSARIO CONSENSO DEL CONIUGE NON SEPARATO O, IN MANCANZA, DEI FIGLI MAGGIORENNI O GENITORI.**

Aspetto	Legge 301/1993	Legge 91/1999
Oggetto	Solo cornee	Organi e tessuti (inclusa la cornea)
Sistema di consenso	Consenso familiare obbligatorio	Sistema informativo con registrazione volontà
Ruolo dei familiari	Devono esprimere l'assenso	sono opporsi se non c'è dichiarazione Pos
Finalità del prelievo	Solo terapeutica, vietato lucro	Stesse finalità, con supervisione CNT
Accertamento di morte	Da medico diverso dal prelevatore	Confermato, criteri estesi
Gestione e coordinamento	Nessun ente centrale	Centro Nazionale Trapianti (CNT)
Sanzioni	Reclusione e multe	Sanzioni aggiornate e articolate

## **Istituzione delle Banche degli Occhi in Italia**

- La Legge 12 agosto 1993, n. 301 ha creato il primo quadro normativo per il prelievo e l'innesto di cornea.
- Pur non istituendo formalmente le banche degli occhi, ha previsto l'individuazione regionale di centri di riferimento per gli innesti corneali.
- La Legge 1 aprile 1999, n. 91 (Art. 15) ha consolidato e regolamentato ufficialmente le banche dei tessuti, comprese le banche degli occhi.
- Le banche degli occhi oggi operano in sinergia con il Centro Nazionale Trapianti (CNT) e le reti regionali (CRT)

Art. 15. (legge 91/1999

(Strutture per la conservazione dei tessuti prelevati)

1. Le regioni, sentito il centro regionale o interregionale, individuano **le strutture sanitarie pubbliche aventi il compito di conservare e distribuire i tessuti prelevati, certificandone la idoneità e sicurezza**

2. Le strutture di cui al comma 1 sono tenute a registrare i movimenti in entrata ed in uscita dei tessuti prelevati, inclusa l'importazione, secondo le modalità definite dalle regioni.



GRAZIE!